

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n°5709

Ordinanza n°27

OGGETTO: Adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi.

IL SINDACO

- **Vista** la comunicazione prot. n°0058550 del 05.06.2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 07.06.2017 al n°0005199, con cui la Prefettura di Catanzaro, ha chiesto, in occasione di eventi, al fine di prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, di emanare ordinanza per il divieto dell'uso di alcolici e per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché il commercio abusivo di oggetti atti ad offendere;
- **Considerato** che occorre intervenire al fine di prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle zone del Comune di Montepaone interessate da manifestazioni con richiamo di numeroso pubblico;
- **Ritenuto** necessario ed urgente per le ragioni sopra indicate, assumere i conseguenziali provvedimenti di competenza; ;
- **Vista** la Legge n°48 del 18.04.2017 di conversione del D.L. 20.02.2017 n°14;
- **Visti** gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **Accertato** che ai sensi dell'art.13, comma 1 della Legge 7 aprile 1990 n°241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della materia Legge 7 agosto 1990, n°241;
- **Visto** il T.U. approvato con R.D. 18/06/1931, n°723 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, per tutta la stagione estiva 2017;

- E' fatto assoluto divieto a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo (Somministrazione di alimenti e bevande – vicinato – media e grande distribuzione), nelle giornate in cui si svolgono le manifestazioni, nel raggio di 200 metri dal luogo di svolgimento delle manifestazioni medesime, da tre ore prima dell'inizio e fino a deflusso ultimato delle persone e comunque almeno per un'ora dal termine della manifestazione:
 - la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;
 - la somministrazione e vendita anche per asporto di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro;
- E' fatto, altresì, assoluto divieto di commercio abusivo di oggetti atti a offendere;
- E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli altri partecipanti, anche se a titolo gratuito.
- La violazione degli obblighi di cui ai punti alla presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 117/07, convertito nella L.160/07;

- Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza, il Questore potrà disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48.
- E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative regolamentari.
- Copia della presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Catanzaro ed al Questore di Catanzaro.
- La Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull' ottemperanza della presente ordinanza.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montepaone ai sensi dell' art. 29 del D. Lgs. 104/2010 oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data ai sensi dell'art. 9 del DPR 119911971.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.
- Si da atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 90 all' Albo Pretorio del Comune di Montepaone.

DISPONE

L'invio della presente a:

1. Prefettura di Catanzaro;
2. Questura di Catanzaro;
3. Stazione Carabinieri di Soverato;
4. Guardia di Finanza Soverato;
5. Polizia Municipale sede;
6. Pubblicata all' Albo Pretorio;

Montepaone, 19.06.2017

IL SINDACO
F.to (Mario MIGLIARESE)